

**Comunicazione COVID-19:
disposizioni adottate
dalle Regioni interessate in materia di
Tirocini Extracurricolari e misure di Politiche Attive**

Aggiornamento ore 15.00 del 11/03/2020

Sommario

Regione Abruzzo	3
Regione Campania	4
Regione Calabria	4
Regione Emilia Romagna.....	5
Regione Lazio	7
Regione Liguria.....	7
Regione Lombardia	8
Regione Marche	9
Regione Piemonte.....	9
Regione Puglia.....	10
Regione Sicilia	10
Regione Umbria	11
Regione Veneto.....	12

Regione Abruzzo

Tirocini extracurricolari autofinanziati e in Garanzia Giovani (Nota Giunta 09/03/2020)

Sospensione. I tirocini extracurricolari non rientrano nelle attività formative per le quali i provvedimenti statali e regionali hanno previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento.

Pertanto, le Aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro, dove il tirocinante è inserito.

Le linee guida approvate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 112 in data 22.02.2018, all'art. 14, comma 2, prevedono che il tirocinio possa essere interrotto anche "nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone motivata comunicazione scritta all'altra parte e al tirocinante".

Per ogni altra situazione di tipo transitorio, sono previste regole di sospensione delle attività a cui è possibile attenersi (art. 4, comma 4 delle linee guida regionali), nel quale tra l'altro si precisa che il tirocinio può inoltre essere sospeso "per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore".

Per quanto, invece, concerne i periodi di sospensione aziendale inferiori ai 15 giorni, si richiamano le indicazioni operative contenute nella nota di approfondimento prot. n. RA/88821/19 in data 21.03.2019 e ribadite nella faq n. 26 dell'aggiornamento n. 3 in data 9 dicembre 2019.

Svolgimento con modalità a distanza. Il D.P.C.M. 8 marzo 2020, all'art. 2, tra le misure di contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, dispone l'applicazione di alcune misure, tra le quali la possibilità di erogare – nel periodo di sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le altre istituzioni di istruzione terziaria - le attività didattiche e formative, ove possibile, con modalità a distanza. Lo stesso articolo (alla lettera s), dispone altresì che "qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di congedo ordinario e di ferie". Ciò premesso, sebbene il tirocinio extracurricolare non si configura come rapporto di lavoro, bensì quale misura formativa di politica attiva del lavoro, si ritiene che - in via analogica – le predette disposizioni possano essere dettate anche per lo stesso tirocinio extracurricolare. Si raccomanda, pertanto, al datore di lavoro - anche in assenza di chiusura temporanea dell'attività aziendale – di sospendere lo stesso tirocinio, ricorrendo la "causa di forza maggiore" richiamata all'art. 4, comma 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari. O in alternativa, il soggetto ospitante può autorizzare, ove possibile e comunque plausibile con l'attività formativa prevista nel Progetto Formativo individuale, il tirocinante a svolgere la propria attività formativa a distanza, fornendo le attrezzature necessarie ed il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza (facendo riferimento, laddove applicabile, anche alla normativa sullo smart working ed in particolare alle disposizioni in materia di sicurezza, essendo comunque il tirocinante equiparato al lavoratore, ai sensi dell'art. 2 del vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.). In tal caso, la nuova modalità di tirocinio deve essere definita tra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo individuale.

Altri casi di assenza del tirocinante. Gli altri casi di assenza, direttamente o indirettamente collegati all'emergenza sanitaria in corso, sono gestiti, nell'ambito del progetto formativo, in analogia a

quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio (art. 4, comma 4 linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari).

Computo durata tirocinio. Per quanto riguarda il computo della durata complessiva del tirocinio, è necessario fare riferimento ai criteri sempre stabiliti all'art. 4, comma 4, delle linee guida regionali (D.G.R. 112/2018), nonché alle faq nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27, e 28 dell'aggiornamento n. 3 in data 9 dicembre 2019, pubblicato sul sito selfi.regione.abruzzo.it, sezione "Lavoro", sottosezione "Tirocini".

Indennità. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di tirocinio, è necessario attenersi ai criteri fissati all'art. 17, comma 2, delle linee guida regionali.

Adeguate disposizioni. Si richiama, in ogni caso, la responsabilità esclusiva del soggetto ospitante nell'assumere le adeguate disposizioni nei confronti di tutto il personale, compresi i tirocinanti, con riferimento alla situazione specifica dei propri luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sanitarie delle autorità competenti.

Attivazione nuovi tirocini. Infine, si rammenta che attualmente non vi sono divieti specifici riguardo all'attivazione di nuovi tirocini extracurricolari. Tuttavia, poiché il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non è possibile configurare e disciplinare situazioni di necessità e di urgenza all'attivazione di tirocini nei luoghi di lavoro.

L'attivazione di nuovi tirocini (e la loro eventuale proroga o rinnovo) deve, pertanto, tener conto della situazione specifica relativa al singolo soggetto ospitante e dell'emergenza sanitaria in corso.

Regione Campania

Tirocini extracurricolari (Comunicazione prot. 2020.0158114 del 11/03/2020)

Tutti i tirocini curricolari ed extracurricolari sono sospesi fino al 03/04/2020 salvo proroghe o nuovi provvedimenti.

Lo smart working per i tirocinanti non può essere attuato in quanto i tirocini non sono assimilabili a rapporti di lavoro.

Politiche Attive (Comunicazione prot. 2020.0158114 del 11/03/2020)

Tutte le attività di presa in carico, orientamento di 1 livello e specialistico, attivazione di misure, sono sospese fino al 03/04/2020 salvo proroghe o nuovi provvedimenti.

Regione Calabria

Tirocini extracurricolari finanziati e autofinanziati (Nota regionale prot. 106008 del 11/03/2020)

Con riferimento alla sospensione di tutte le attività di formazione professionale disposta con la circolare prot. N. 98538 del 05/03/2020, si precisa che detta misura di prevenzione deve essere rigorosamente applicata fino al 03/04/2020, o a data successiva in caso di proroga, con riferimento a tutti i tirocini e attività formative, svolti sia in aula che on the job, previsti nella ambito di avvisi pubblici indetti dal Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, ovvero dal medesimo autorizzati, tra cui ad esempio Dote Lavoro e Garanzia Giovani.

Parimenti nello stesso periodo devono essere sospesi tutti i tirocini extracurricolari aventi quali soggetti promotori i CPI e autofinanziati dai soggetti ospitanti.

Il riavvio delle attività verrà comunicato dal Dipartimento.

L'avvio dei tirocini e delle altre attività formative, sia in aula che on the job, non ancora attivati è posticipato al termine di periodo di limitazione prevista dal DPCM 09/03/2020 o a data successiva in caso di proroga delle limitazioni.

Regione Emilia Romagna

Tirocini extracurricolari (Nota Giunta PG/2020/0186616 del 03/03/2020)

A seguito di quanto previsto nel DPCM del 01/02/2020 e, in particolare, all'Art. 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni e nelle Province di cui gli allegati 2 e 3" che prevede "in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza", in merito ai tirocini extracurricolari, nei casi in cui sia necessario sospendere il tirocinio per chiusura aziendale o per qualsiasi altra causa debitamente documentata, ferma restando la Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio per sospensione, si precisa quanto segue:

- l'indennità, quando finanziata con risorse pubbliche, potrà essere erogata nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui DGR 1143/2019 che non prevede, conformemente al disposto normativo, l'assenza per giusta causa;
- il termine del tirocinio potrà slittare per tutta la durata della sopravvenuta impossibilità di svolgimento dello stesso, ferma restando la disponibilità del soggetto ospitante.

Inoltre, si rammenta che la formazione obbligatoria sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/2008, da svolgersi entro i 60 giorni dalla data di attivazione del tirocinio, può essere erogata in modalità e-learning relativamente ai seguenti moduli:

- Formazione generale comune: 4 ore
- Formazione specifica per il rischio basso: 4 ore

Pertanto, in tutti i casi in cui il "modulo sicurezza" non sia finanziato con risorse pubbliche, si invita a prevedere tali modalità di erogazione della formazione al fine di garantire un inserimento nel luogo di lavoro conforme alle norme.

Attività formative a distanza (Nota Giunta PG/2020/0186616 del 03/03/2020)

Come già previsto al punto 7.1.5 dell'Allegato alla Delibera di Giunta regionale n. 1298/2015, la lezione frontale/aula può essere svolta "anche con modalità virtuali purché sia garantita la compresenza dei partecipanti e dei docenti nonché la simultaneità della lezione stessa". Pertanto, al fine di pregiudicare il meno possibile la regolare realizzazione delle attività formative, in vigore di quanto disposto nel DPCM 01/03/2020 e per il periodo che dovesse risultare necessario, gli Enti possono organizzare le lezioni a distanza, attraverso sistemi di videoconferenza, garantendo la tracciabilità dello svolgimento delle stesse e della partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti. In particolare, il docente terrà la lezione, negli orari e nei giorni debitamente e regolarmente comunicati in SIFER, e ciascun partecipante si collegherà dalla propria postazione. Docente, ed eventualmente il tutor se presente, apporranno le firme nel registro e, in corrispondenza dei partecipanti collegati in maniera stabile per tutta la durata della stessa, verrà apposta sul registro la presenza, con la seguente dicitura "collegato via ..., con utenza...".

Le lezioni, se opportunamente registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale tracciata su schede vidimate.

La documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, dovrà essere sottoscritta da docente e coordinatore e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

Si precisa, inoltre, che la modalità di erogazione delle attività formative in “videoconferenza” non è in alcun modo assimilabile alle attività di FAD e/o e-learning per le quali restano vigenti le percentuali previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia (con riferimento alla formazione regolamentata) e/o previste dai singoli avvisi o dalle Operazioni/Progetti approvati.

Resta inteso che potranno essere rimborsate solo ed esclusivamente le attività effettivamente svolte e, pertanto, le ore di formazione non erogata, calendarizzate nelle giornate di sospensione, andranno recuperate entro un termine congruo.

Al momento non è necessario procedere a comunicazione di proroga del termine delle attività né a revisionare le scadenze delle convenzioni sottoscritte per gli stage, anche in considerazione della eventuale definizione di proroghe di ufficio, alla data termine e anche alla data di avvio, nei casi necessari, al fine di evitare aggravio amministrativo per gli Enti e per la PA.

Attività formative in video-conferenza (Nota Giunta PG/2020/0204353 del 09/03/2020)

Le attività formative potranno essere svolte in video conferenza, prevedendo altresì che il docente si colleghi dalla propria abitazione o da altra sede che non sia la sede dell'ente di formazione. In tal caso, dovrà essere garantita la presenza del coordinatore (o del tutor) presso la sede dell'Ente e sarà il coordinatore/tutor a presidiare l'attivazione dei collegamenti e la corretta tenuta del registro. Il coordinatore/tutor dovrà pertanto verificare e documentare, oltre alla presenza degli allievi, anche la presenza del docente.

È consentito inoltre, con riferimento alle attività individuali, di orientamento o di formazione, attivare le modalità a distanza con strumenti tecnologici (es. via Skype). In tal caso, sarà necessario documentare la data, la durata e lo svolgimento delle attività e, pertanto, l'operatore (formatore o orientatore) registrerà sulla scheda (diario di bordo) lo svolgimento dell'attività via Skype (o altro strumento analogo), allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente. Al fine di consentire la verifica dell'anagrafica dell'utente al quale è stato erogato il servizio, sarà necessario documentare la corrispondenza del contatto Skype (il cosiddetto nickname) all'utente (tramite invio del nickname attraverso l'indirizzo di posta elettronica o SMS tramite numero cellulare registrati in Sifer nella scheda anagrafica). È assolutamente indispensabile, ai fini dell'ammissibilità della spesa, conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibili.

Con riferimento alle procedure di selezione in accesso alle attività, e tenuto conto delle disposizioni di cui all'allegato A) della determinazione dirigenziale n. 16677 del 26/10/2016, garantendo pari trattamento e pari condizioni di accessibilità alle prove, si specifica quanto segue:

- i colloqui individuali potranno essere svolti con modalità diverse dal colloquio in presenza. Anche in questa fattispecie deve essere tenuta agli atti e resa disponibile per i controlli idonea documentazione attestante lo svolgimento delle prove e la identità delle persone che vi hanno partecipato: in particolare è nella responsabilità dell'Ente procedere alla

identificazione del candidato/a mediante visualizzazione del volto e documento di identità in streaming;

- le prove scritte potranno essere somministrate in modalità da remoto prevedendo la convocazione degli iscritti attraverso mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta agli atti, con somministrazione via web in contemporanea a tutti gli iscritti di un test attitudinale su piattaforma con temporizzatore che preveda la chiusura in automatico del test allo scadere del tempo utile. Gli utenti che non dispongono di attrezzatura potranno essere convocati individualmente per fare il test contestualmente all'erogazione on line, a seguire, colloquio con le distanze prescritte.

Le modalità e le risultanze del processo selettivo dovranno comunque essere riportate nel Verbale da inviare all'avvio del primo progetto dell'Operazione, in coerenza con le disposizioni di cui alla nota PG/2019/627127 del 1/8/2019 in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 1/7/2019.

Regione Lazio

Tirocini extracurricolari autofinanziati e in Garanzia Giovani (Nota prot. 0207548 del 06/03/2020)

In deroga a quanto previsto dalla DGR 576/2019 circa la possibilità di sospensione del tirocinio ed in considerazione dell'emergenza sanitaria correlata a COVID-19, nei casi in cui i soggetti ospitanti e i soggetti promotori rinvenissero la necessità di sospendere le attività di tirocinio quale misura di prevenzione e gestione dell'emergenza COVID-19, per il mese di marzo 2020, in via eccezionale, potranno operare in tal senso anche per i periodi inferiori ai 15 giorni. Il tirocinio riprenderà, al momento concordato, per il periodo residuo nei limiti della durata totale.

Nello specifico, per i tirocini extracurricolari finanziati da bandi e avvisi della Regione Lazio (Garanzia Giovani), l'imputazione del periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciata attraverso l'applicativo "Tirocini On Line" prima della conclusione inizialmente prevista da progetto Formativo Individuale del tirocinio, a pena di riconoscimento del contributo pubblico.

A tal fine, la volontà di sospensione del tirocinio deve essere sempre debitamente comunicata dal soggetto ospitante al soggetto promotore e al tirocinante. Inoltre, la sospensione dovrà correlarsi alla necessaria Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio.

Regione Liguria

Tirocini extracurricolari (Comunicazione prot. 96668 del 11/03/2020)

Alla luce delle limitazioni agli spostamenti personali disposte dal DPCM 9 marzo 2020, la Regione prevede che si sospendono i tirocini extracurricolari in essere. Detta sospensione ha una validità vincolata alla durata dell'emergenza in corso.

Si precisa che l'attività non prestata nell'ambito del tirocinio potrà essere recuperata interamente in coda al termine di conclusione originariamente previsto dal progetto formativo individuale, anche in deroga ai termini di durata massima del tirocinio di cui all'art. 3 della D.G.R. n. 1186/2017.

A riguardo si invita a specificare la motivazione della sospensione nell'applicativo dedicato ai tirocini extracurricolari (SIL-TOL), indicando nel campo note il riferimento al DPCM 09/03/2020.

Regione Lombardia

Tirocini extracurricolari autofinanziati (FAQ DG Istruzione, Formazione e Lavoro del 27/02/2020)

I tirocini extracurricolari non rientrano nelle attività formative per le quali il punto d) dell'ordinanza del Ministero della Salute ha previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento. Le Aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro dove il tirocinante è inserito.

Le linee guida approvate da Regione Lombardia con DGR 7763 del 17/01/2018 prevedono la possibilità di interrompere il tirocinio in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Per ogni altra situazione di tipo transitorio, sono previste regole di sospensione delle attività a cui è possibile attenersi.

In linea generale, l'emergenza in oggetto deve essere trattata come situazione transitoria. Pertanto:

- in caso di chiusura temporanea dell'attività, il tirocinio può essere sospeso su iniziativa del soggetto che ospita il tirocinante (soggetto ospitante);
- nel caso in cui non venga attivata la sospensione, il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio;
- gli altri casi di assenza del tirocinante direttamente o indirettamente collegati all'emergenza sanitaria sono gestiti, nell'ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio (punto. 3.4 "Durata del tirocinio").

Per quanto riguarda il computo della durata complessiva del tirocinio, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti al punto 3.4 delle linee guida ("Durata del tirocinio"), di cui alla DGR sopra indicata, che disciplinano il diritto alla sospensione del tirocinio da parte del tirocinante e la possibilità di sospensione temporanea dell'attività da parte del soggetto ospitante.

Tirocini extracurricolari in Garanzia Giovani (FAQ DG IFL del 27/02/2020)

Nel caso di tirocini attivati nell'ambito di GARANZIA GIOVANI, se il tirocinante durante il periodo di sospensione non è in smart working deve, al fine dell'eleggibilità della spesa per giorni, recuperare i giorni di sospensione alla fine del tirocinio.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di tirocinio, è necessario attenersi ai criteri fissati al paragrafo 3.8 delle Linee guida.

Si richiama in ogni caso la responsabilità esclusiva del soggetto ospitante nell'assumere le adeguate disposizioni nei confronti di tutto il personale, compresi i tirocinanti, con riferimento alla situazione specifica dei propri luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sanitarie delle autorità competenti.

Infine, si rammenta che attualmente non vi sono divieti riguardo all'attivazione di nuovi tirocini extracurricolari. L'attivazione di nuovi tirocini (e la loro eventuale proroga) deve tenere conto della

situazione specifica relativa al singolo soggetto ospitante.

Politiche Attive(FAQ DG Istruzione, Formazione e Lavoro del 27/02/2020)

Le modalità e i tempi di recupero dei corsi avviati e programmati sono all'attenzione degli uffici regionali che definiranno le soluzioni solo al termine della fase di emergenza considerando le diverse casistiche e i volumi interessati.

Regione Marche

Tirocini extracurriculari (Comunicazione del CPI di Jesi)

Si comunica che, a seguito del D.P.C.M. 8/3/2020 (G.U. n. 59/2020), i cui effetti si spiegano fino al 3 aprile 2020 (salvo diverse e successive previsioni normative), in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, c. 1, lett. a), in merito alla restrizione dello spostamento territoriale delle persone, il soggetto ospitante potrà valutare tale limitazione tra le cause di sospensione del rapporto di Tirocinio Extracurricolare, previste dalla D.G.R. Marche n. 1474/2017, e procedere alla relativa comunicazione al Soggetto Promotore con le modalità di cui all'Allegato A8 della stessa.

In tale caso, il periodo di sospensione sarà recuperato al termine del rapporto di tirocinio.

Si ricorda altresì che, nel caso di non sospensione del rapporto di tirocinio, al tirocinante vanno garantite tutte le misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. sopra citato.

Regione Piemonte

Tirocini extracurriculari Garanzia Giovani (Comunicazione Regione del 11/03/2020)

Facendo seguito alle indicazioni della Direzione circa i servizi al lavoro, si comunica di procedere alla sospensione dei tirocini avviati con la seguente modalità. Sul Portale tirocini dovrà essere indicata la data di inizio sospensione con la motivazione "chiusura aziendale" specificando nelle ulteriori informazioni che si tratta di una "sospensione per emergenza sanitaria"; la data fine potrà essere inserita nel momento in cui potranno essere riprese le normali attività. Questo periodo di sospensione potrà essere recuperato con proroga al termine del tirocinio, al pari delle altre sospensioni previste da normativa. Nel caso in cui vi siano tirocini in scadenza durante il periodo di sospensione, si proceda ad una proroga per il periodo di sospensione maturato: potranno essere effettuate più proroghe fino a quando sarà possibile il rientro in tirocinio. Si raccomanda pertanto di non interrompere o far cessare alcun tirocinio, fatto salvo l'eventuale volontà del tirocinante. Sul registro cartaceo occorre indicare la motivazione dell'assenza indicando "sospensione per emergenza sanitaria COVID-19".

Riguardo ai tirocini autorizzati, si suggerisce il differimento dell'avvio: nel caso in cui ciò comporti il superamento dei 30 giorni previsti dalle disposizioni, si considerano autorizzate le deroghe previa comunicazione via pec: la comunicazione dovrà riportare la motivazione "per emergenza sanitaria" e gli estremi del tirocinio (CF tirocinante e dell'azienda).

Si ricorda che non è ammessa alcuna forma di smart working e/o di telelavoro per i tirocinanti.

Tirocini extracurriculari (Regione – Precisazioni su Decreto Reg. n. 25 del 02/03/2020)

Nel caso di tirocini extracurricolari non è prevista alcuna sospensione e ai tirocinanti si applicheranno i provvedimenti cautelativi che le aziende riterranno di adottare per il proprio personale. Le sospensioni delle attività adottate per disposizioni aziendali possono essere assimilate alla chiusura aziendale e pertanto il relativo periodo se superiore a 15 giorni potrà essere recuperato con proroga, come da disciplina regionale. In caso di sospensioni per periodi inferiori, l'assenza non è imputabile al tirocinante e pertanto non dovrà essere computata ai fini del raggiungimento della frequenza minima del 70% per il riconoscimento dell'indennità mensile.

Attività di orientamento e servizi al lavoro (Regione - Precisazioni su D.R. n. 25 del 02/03/2020)

I servizi di orientamento in riferimento a qualunque direttiva regionale e i servizi al lavoro sono confermati, compresi gli incontri di pre-accoglienza agli utenti interessati al programma MIP-mettersi in proprio.

Personale (Regione – Precisazioni su Decreto Reg. n. 25 del 02/03/2020)

Si conferma che, anche per questo periodo, la nuova ordinanza non prevede la sospensione dell'attività lavorativa del personale degli enti di formazione e dei servizi al lavoro.

Aspetti amministrativi (Regione – Precisazioni su Decreto Reg. n. 25 del 02/03/2020)

Le scadenze amministrative previste in alcune direttive e ricadenti in questo periodo sono momentaneamente sospese. Restano sospesi gli aggiornamenti dei calendari e dei registri elettronici per le attività formative.

Regione Puglia

Politiche attive (D.G.R. n. 282 del 05/03/2020)

Preso atto di quanto disposto a livello nazionale la Regione dispone:

- di autorizzare gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso, anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d'obbligo all'uopo sottoscritti, sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo;
- di prorogare di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dai beneficiari;
- di demandare al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ed al Dirigente della Sezione Formazione Professionale i provvedimenti amministrativi conseguenti;
- di dare atto che con successivo provvedimento verranno definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza.

Regione Sicilia

Tirocini extracurricolari Avviso pubblico n. 22/2018 (Comunicato prot. 14098 del 10/03/2020)

In relazione all'adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del decreto 9 marzo 2020, ogni soggetto ospitante valuterà l'opportunità di sospensione del tirocinio.

Nel caso in cui dovessero decidere in tal senso, i soggetti ospitanti dovranno comunicare il periodo di sospensione delle attività, utilizzando il modulo regionale (<http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150969615.PDF>), nonché la ripresa delle stesse, al soggetto promotore, il quale provvederà alla trasmissione al Dipartimento regionale del Lavoro -

Servizio II - Programmazione FSE e PAC; Servizio III - Gestione risorse FSE e PAC; Servizio IV - Monitoraggio e controlli di primo livello e rendicontazione interventi FSE, all'indirizzo PEC dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

Il periodo di sospensione del tirocinio posticipa la data di fine del bimestre per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa e, pertanto, la data di consulsione prevista originariamente per il tirocinio si intenderà automaticamente prorogata esattamente per il numero di giorni di durata della sospensione.

Non sarà necessaria da parte dell'Amministrazione alcuna autorizzazione o alcun riscontro alla comunicazione di sospensione stessa.

Appare utile ricordare, a tal proposito, che ai fini della validità della proroga, e del conseguente riconoscimento dell'indennità, dovranno necessariamente essere prorogate le coperture assicurative (INAIL e RCT) previste dall'art. 9 dell'Avviso.

La comunicazione dovrà essere effettuata unicamente utilizzando l'apposito [modulo](#) predisposto dalla Regione, che dovrà essere compilato e firmato dal soggetto ospitante e controfirmato dal soggetto promotore.

La mancata comunicazione della sospensione nei modi e nei tempi previsti, comporterà il mancato riconoscimento della stessa e del periodo di proroga e, conseguentemente, la mancata erogazione dell'indennità per il periodo corrispondente.

Regione Toscana

Politiche attive e tirocini finanziati (Comunicazione Direzione formazione 10 marzo 2020)

Tutte le attività didattiche e formative svolte dagli organismi formativi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute dalla Regione, sono sospese fino al 03/04/2020 compreso. Per attività didattiche e formative si intendono:

- le attività corsuali di gruppo svolte in presenza, ivi compresa l'offerta formativa pubblica erogata in presenza nell'ambito del contratto di apprendistato;
- le attività didattiche individuali, compresi gli stage e i tirocini extracurricolari.

Le scadenze relative ai percorsi formativi, ricadenti in questo periodo, sono momentaneamente sospese e saranno prorogate per un periodo pari alla durata della sospensione.

È in fase di valutazione la possibilità di autorizzare modalità di svolgimento delle lezioni alternative alla presenza in aula, ad esempio mediante sistemi di aule virtuali telematiche.

I sistemi che saranno individuati dovranno garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza che replichino, per quanto più possibile, la formazione frontale.

Le possibili soluzioni attualmente allo studio dovranno essere condivise a livello nazionale, a partire dal coordinamento interregionale e dai responsabili nazionali dei Programmi Operativi FSE.

Regione Umbria

Tirocini extracurricolari finanziati e autofinanziati (circ. n. 2, appr. con D.D. n. 279 del 10/03/2020)

Il Direttore di ARPAL Umbria, considerati i provvedimenti normativi emanati medio tempore dal Governo per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus CODIV-19, ha disposto al punto 1.4. la sospensione temporanea fino al 3 aprile 2020 delle attività legate all'avvio e alla gestione dei tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati. Saranno in seguito comunicate le modalità operative e gestionali definite da ARPAL Umbria per l'approvazione e la gestione dei tirocini interessati dal suddetto provvedimento.

Sono sospese le attività amministrative finalizzate all'attivazione di nuovi tirocini.

Politiche attive (circ. n. 2, appr. con D.D. n. 279 del 10/03/2020)

Saranno riprogrammati gli appuntamenti relativi al reddito di cittadinanza ed in genere tutte le attività propedeutiche all'avvio delle politiche attive del lavoro.

Regione Veneto

La Regione ci comunica che: «Il tirocinio non è un rapporto di lavoro e quindi, stando al DPCM 09/03/2020 gli spostamenti del tirocinante da casa alla sede del tirocinio non sono ammessi. Il tirocinio perciò va o sospeso o interrotto. In ogni caso, per entrambe le situazioni, non va riconosciuta l'indennità. In caso di sospensione il tirocinio potrà essere prorogato del periodo per cui è stato sospeso e si dovrà gestire come se fosse malattia o infortunio del tirocinante».

Si resta in attesa della pubblicazione sul portale regionale di una comunicazione ufficiale.